



132
21/12/2023

PIANO ANNUALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PER
L'ANNO 2023 (ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016) – DETERMINAZIONI

Sono presenti i signori:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| ▪ BATTISTINI CARLO | Presidente |
| ▪ BAGIONI ANTONIETTA | Rappr. Settore Servizi alle Imprese |
| ▪ CALLÀ GAETANO | Rappr. Settore Turismo |
| ▪ CORSINI ALESSANDRO | Rappr. Settore Agricoltura |
| ▪ FERRO FRANCESCO | Rappr. Settore Artigianato |
| ▪ SASSI GUIDO | Rappr. Settore Cooperazione |
| ▪ VAGNINI FABRIZIO | Rappr. Settore Commercio |
| ▪ VICI LUCA | Rappr. Settore Industria |
| ▪ DI GIGLIO RAFFAELE | Presidente Collegio Revisori |
| ▪ CASELLA CRISTINA | Componente Collegio dei Revisori |

Del Collegio dei Revisori è assente il signor:

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| ▪ RICCI ALESSANDRO | Componente Collegio dei Revisori |
|--------------------|----------------------------------|

Il Presidente,

- Ricordato che il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni è previsto dall'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, al cui contenuto si rinvia;

- Evidenziato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo annuale vi sono sanzioni pecuniarie e sanzioni di natura diversa, tra cui quella secondo cui il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro sulla base dei criteri previsti dall'art. 2437 ter, comma 2, del codice civile;

- Evidenziato altresì che, in ordine ai contenuti e precetti previsti dal Legislatore, non vi sono particolari differenze tra quanto occorre fare quest'anno e quanto fatto in occasione dei precedenti piani di razionalizzazione di natura straordinaria (nell'anno 2017) e di natura ordinaria (negli anni dal 2018 ad oggi), dal momento che sia l'oggetto (analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni) che l'esito del piano (esito positivo per le partecipazioni detenibili ed esito negativo per le partecipazioni da razionalizzare) sono identici. Ciò significa che anche per il presente piano di revisione annuale i criteri da osservare sono gli stessi già adottati in passato e che pertanto ai sensi del Testo Unico (si veda l'art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni NON POSSONO, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi NON STRETTAMENTE NECESSARIE per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Fermo restando tale inderogabile principio generale, le Pubbliche Amministrazioni possono mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del T. U., al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

– ovvero, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 7, del T. U., *"aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili".*

Ai fini di cui sopra, pertanto, è necessario rivedere le partecipazioni:

1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3 e 7, T.U., sopra richiamato;

2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, comma 2, T.U.):

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro (al riguardo si ricorda che la più bassa soglia di 500.000 euro era stata indicata dal decreto correttivo del Testo Unico – il D. Lgs. 16/06/2017, n. 100 - il quale aveva anche disposto - cfr. art. 17, c. 12-quinquies - che il primo triennio rilevante, e oramai consumato, era il 2017-2019. Quindi, decorso il periodo transitorio appena indicato, il presente piano di razionalizzazione deve tener conto, ai fini delle misure di razionalizzazione e per il triennio 2019-2021, dell'indicata soglia di fatturato non superiore a 1.000.000 di euro);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

- RILEVATO che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;



- Rilevato altresì che le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, devono avere particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- Richiamata la Deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021 (registrata al protocollo dell'Ente in data 14/04/2021 al n. 0017999) con la quale la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna ha esaminato i piani di razionalizzazione già predisposti dal nostro Ente ed ha dato specifiche indicazioni, invitando l'Ente a tenerne conto in sede di predisposizioni del nuovo piano di razionalizzazione (quello odierno);
- Dato atto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato predisposto dall'ufficio competente e tiene conto dei criteri e prescrizioni provenienti dal sistema camerale, degli orientamenti della Corte dei conti, sezione di controllo, degli orientamenti del MEF e della giurisprudenza contabile ed amministrativa che si sono raccolti nel corso di questi anni;
- Visto il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l'anno 2023 redatto, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016, dall'Unione nazionale delle Camere di Commercio, pervenuto in data 01/12/2023 e registrato al protocollo dell'Ente al n. 0059400;
- Evidenziato che di quanto sin qui narrato nonché dei criteri che governano la ricognizione e la razionalizzazione è dato ampio conto nel corposo documento, allegato A alla presente delibera a farne parte integrante e sostanziale, nel quale sono contenute:
 - le Linee guida che devono accompagnare la revisione ordinaria odierna,
 - una relazione generale che introduce alle schede delle singole Società e che dà conto delle azioni che sono state compiute in attuazione del piano di razionalizzazione redatto l'anno scorso;
 - le schede delle singole società partecipate, in via diretta ed in via indiretta, nelle quali sono dettagliatamente esposti i dati ed i valori di cui tenere conto, le decisioni assunte e le ragioni di base, anche di natura contabile, che le hanno determinate;
 - una sintesi conclusiva.

Tutto ciò premesso, il Presidente ricorda che il documento è stato già posto a disposizione della Giunta e, prima di passare la parola ai singoli componenti, evidenzia che il processo di razionalizzazione dovrebbe poggiare sui seguenti criteri d'ordine generale:

- innanzitutto, sul principio ispiratore della coerenza con gli analoghi provvedimenti assunti;
- in secondo luogo, sul principio che razionalizzare non significa necessariamente (o comunque non solo) ridurre il numero delle partecipazioni. In verità, l'obiettivo principale è l'efficientamento della gestione delle società partecipate e quindi riduzione dei relativi costi (anche dal punto di vista, interno, della gestione);
- infine, sul principio che il piano di razionalizzazione dovrebbe essere elaborato nell'ottica di farne uno strumento di più efficace controllo degli organismi partecipati.

Rinviando a quanto più diffusamente contenuto nel documento allegato A, egli poi pone l'attenzione sulle seguenti Società e sulle conseguenti azioni da assumere o già assunte.

1. In ordine alla partecipazione detenuta in Fiera di Forlì S.r.l.

La Fiera di Forlì, al di là dei numeri contabili, presenta evidenti problemi di carattere organizzativo e strutturale (i padiglioni, di proprietà del Comune, necessiterebbero di consistenti interventi di ristrutturazione straordinaria) che si riflettono sull'attività e sulla capacità di sviluppo di azioni di lungo respiro.

Il 2022 si è chiuso con una perdita pari ad € -25.834,00 e con un valore della produzione pari ad € 863.130,00. Tale ultimo valore, congiunto a quelli del 2021 (€ 1.142.487,00) e del 2020 (€ 553.891,00), produce un fatturato medio nel triennio pari ad € 853.169,33, valore inferiore alla soglia minima richiesta dall'art. 20, comma 2, lett. d, del TUSPP e quindi causa, di per sé, di un'azione di razionalizzazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



Ciò premesso, il Presidente ricorda, come già scritto ed evidenziato in passato dalla Camera, che il nostro Ente ritiene che la Società possa considerarsi indispensabile e strategica solo se inserita nell'ambito di un progetto di sistema fieristico romagnolo che ne possa permettere il rilancio e dare respiro nazionale e internazionale, quel respiro che una società fieristica di piccole dimensioni non può, per ragioni oggettive e come insegnano le esperienze nazionali, permettersi.

La Camera di Commercio della Romagna, quindi, nel piano di razionalizzazione dello scorso anno (delibera di Giunta n. 97 del 15/12/2022), pur disponibile a valutare ogni diversa opzione suggerita dagli altri Soci, pose quale necessaria misura di razionalizzazione e quale condizione per il mantenimento della propria partecipazione, un processo di fusione/agggregazione con Cesena Fiera, al fine di poter conseguire l'obiettivo di un polo fieristico romagnolo. Ove tale misura non fosse conseguita (entro il primo semestre del 2023, come previsto nel piano, e successivamente, come deciso con delibera di Giunta n. 58 del 15/06/2023, entro il 31.12.2023), la Camera avrebbe esercitato il recesso ex lege, ritenendo la propria partecipazione non più indispensabile ai fini del conseguimento dei propri scopi istituzionali.

Ebbene, in ottemperanza a quanto deciso nel precedente piano annuale di razionalizzazione, la Camera ha comunicato, con nota del 11.01.2023, alla Società le decisioni della Giunta. Sono seguiti incontri tra il Presidente della Camera, la Società ed i Soci ma ad oggi la misura non è stata conseguita (non si sono poste neppure le più piccole condizioni per il suo avveramento entro il 2023). Nondimeno, proprio in questi giorni il Presidente ha avuto colloqui informali con il Comune di Forlì (socio di maggiore riferimento in Livia Tellus, la holding che detiene le quote in Fiera di Forlì) ed ha appreso che anche l'amministrazione comunale forlivese si sarebbe orientata, nella redazione del piano di razionalizzazione 2023, verso l'opzione della fusione/agggregazione con Cesena Fiera. Pare quindi necessario, prima di formalizzare il recesso ex lege quale misura di razionalizzazione, sapere cosa deciderà esattamente il Comune di Forlì, giacché ad avviso della Camera il citato obiettivo fieristico romagnolo è strategico e quindi da conseguire (più della mera liquidazione della quota societaria detenuta in Fiera di Forlì).

2. In ordine a Romagna Tech S.c.p.a.

La Camera di Commercio della Romagna, in ottemperanza a quanto deciso nel precedente piano annuale di razionalizzazione ha esercitato, con nota del 11.01.2023, il diritto di recesso ex lege da Romagna Tech S.c.p.a..

Quindi, con determinazione del Segretario Generale n. 71 del 29.06.2023, è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle azioni detenute dall'Ente. In data 3 luglio 2023 è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente l'avviso per la manifestazione di interesse all'acquisto di n. 1.771.919 azioni di Romagna Tech S.p.A. del valore nominale di euro 0,01 prevedendo la possibilità di acquisto dell'intera quota oppure di due lotti di uguale importo. Il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse era fissato al giorno 3 agosto 2023. Alla data del 6 settembre 2023, come da attestazione rilasciata dalla Responsabile del Servizio Risorse e Patrimonio, non risultava pervenuta alcuna manifestazione di interesse alla Pec dell'Ente e di ciò si dava riscontro alla Società con pec del 07.09.2023 prot. n. 0040720.

La Società, a sua volta, già con pec del 23/05/2023 (registrata al prot. n. 0023940) aveva comunicato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 dello statuto sociale, il valore di liquidazione delle azioni possedute dalla Camera era pari ad €. 17.719,19 e che per espressa previsione statutaria, la procedura di liquidazione doveva essere effettuata a sensi dell'articolo 2437-quater del Codice Civile, fatto salvo norme specifiche applicabili agli Enti Pubblici. Quindi, venuta a conoscenza della infruttuosità della procedura di vendita ad evidenza pubblica, ha fatto sapere, con nota pervenuta in data 12/12/2023 (registrata al prot. n. 0061013), di aver ricevuto una richiesta di ammissione alla qualifica di socio da parte di un soggetto privato (una società) e che tale soggetto è

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



gradito ai soci della stessa Romagna Tech S.c.p.a.. Il perfezionamento dell'operazione potrà avvenire mediante passaggio diretto delle azioni da Camera di Commercio della Romagna – Forlì – Cesena e Rimini al nuovo soggetto e tale passaggio non necessita di intervento diretto e/o indiretto da parte di Romagna Tech Società Consortile per Azioni.

La Camera, pertanto, deve solo concordare data e ora dell'appuntamento presso il notaio indicato da parte acquirente al fine di perfezionare tale compravendita azionaria.

3. In ordine a Unioncamere Emilia-Romagna Servizi S.r.l.

Si tratta di società patrimoniale strumentale di sistema indiretto che opera - gestendo un immobile di proprietà delle Camere di commercio socie aventi sede nel territorio regionale - per il funzionamento dell'Unione regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna. La partecipazione societaria rispecchia, pro quota, la proprietà dell'immobile attualmente dato in locazione a più soggetti, tra cui l'Unioncamere Emilia-Romagna.

L'Amministratore unico ha avuto modo di rappresentare difficoltà nel mercato di locazione e di soci, anche in considerazione delle criticità in passato evidenziate dalla Corte dei conti, hanno già deciso, nel corso del 2022, di avviare un processo di liquidazione volontaria della Società.

Recentemente, nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 13/10/2023, i soci hanno posto formalmente la Società in regime di liquidazione volontaria e hanno anche nominato il liquidatore.

4. In ordine alla partecipazione detenuta in Rimini Congressi S.r.l.

La Società detiene la partecipazione di controllo di Italian Exhibition Group S.p.A., dal 2019 Società quotata in borsa, e assicura da una parte una gestione del settore fieristico-congressuale coerente con le finalità istituzionali della Camera di Commercio (e degli enti soci) e, dall'altra, che gli eventi (manifestazioni, fiere, ecc.) avvengano sul territorio di competenza. In tal modo, la Società riesce a garantire, annualmente, centinaia di migliaia di partecipanti, con considerevoli ricadute economiche sul territorio.

La Società è sempre stata in utile per effetto dei dividendi percepiti dalla propria partecipata I.E.G. S.p.a. ed ha avuto storicamente una ottima situazione finanziaria che ha consentito il regolare ammortamento dei contratti di mutuo sottoscritti per gli interventi strutturali compiuti. Purtroppo, la pandemia Covid-19 ha determinato un eccezionale quanto prolungato momento di difficoltà per l'economia nazionale e per il settore fieristico-congressuale in particolare. Ciò, di riflesso, ha determinato perdite di esercizio, atteso che gli utili ordinariamente percepiti dalla partecipata I.E.G. S.p.a. sono mancati. Il blocco delle attività fieristico-congressuali e la successiva lenta ripresa ha condizionato negativamente i risultati economici, solo parzialmente contenuti dai contributi a fondo perduto che lo Stato ha elargito a I.E.G. S.p.a.. Ne è derivato che gli esercizi 2022, 2021 e 2020 si sono chiusi con consistenti perdite d'esercizio, come riportato nella relativa scheda.

Nondimeno, al riguardo va osservato che, ai fini delle decisioni da assumere nel presente piano, occorre tenere conto dell'emergenza Covid-19 e in particolare dell'art. 16-sexies, comma 3, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, che recita, esplicitamente: *"3. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da COVID-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non sono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate."*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



In base a quanto sopra indicato, quindi, i risultati di esercizio di Rimini Congressi riferiti agli anni 2020, 2021 e 2022 non sono da ritenersi significativi (tacendo il fatto che già dal 2024 la Società ricomincerà a percepire utili dalla partecipata leg).

Per la Società, inoltre, l'Ente ha ricevuto rilievi da parte della Corte dei conti e rilievi dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e da questi ultimi sono scaturiti contenziosi in corso.

Quanto ai rilievi della Corte contenuti nella deliberazione n. 49/2021 va osservato quanto segue.

- Circa la necessità di formalizzare accordi tra i soci, si evidenzia che tra essi non esistono accordi e le indicazioni di indirizzo all'amministratore vengono determinate in Assemblea dei soci secondo le norme del codice civile. Essendo la questione del controllo congiunto *sub judice*, la Camera di Commercio, impregiudicata ogni ulteriore decisione e pur tenendo in grande considerazione le riflessioni della Corte, ritiene necessario attendere che al riguardo si formulino pronunciati coerenti e chiari. Non va scordato infatti che vi sono tre sentenze del Tar Bologna (impugnate dinanzi al Consiglio di Stato,) favorevoli alla posizione della Camera di Commercio della Romagna ed una sentenza del Consiglio di Stato la n. 3880/2023 (non passata in giudicato in quanto impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione) che accoglie una nozione ampia di controllo congiunto. Questa sentenza, tuttavia, è stata sconfessata dalla sentenza del Tar Emilia- Romagna, sede di Bologna, n. 434 del luglio 2023 (resa proprio in un giudizio in cui la Camera è parte processuale). Ne deriva che la Camera può, al momento, disattendere la precedente sentenza del Consiglio di Stato, anche in virtù del principio espresso dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 8305 del 9 aprile 2014) secondo cui ove si formino sulla medesima questione più giudicati contrastanti deve considerarsi prevalente l'ultimo in ordine temporale.

- In ordine al presupposto di cui dall'art. 20, comma 2, lett. d, si evidenzia che in ciascuno degli anni 2020-2021-2022 si è superato la soglia del milione di euro quale fatturato. Non solo, va anche considerato che relativamente al concetto di "fatturato medio annuo dell'ultimo triennio", da prendere in considerazione per la verifica imposta dal citato art. 20, comma 2, lettera "d", le "Linee guida MEF - Corte dei Conti" hanno chiarito che il fatturato da prendere in considerazione è:

- per le sole società che svolgono attività di "assunzione di partecipazione in società esercenti attività diversa da quella creditizia e finanziaria (holding)" (è il caso di "Rimini Congressi s.r.l."), la somma delle voci "A1", "A5", "C15", "C16", "C17bis" e "D18 lettera a" del "conto economico" (ex art. 2425 c.c.) del "bilancio individuale", con conseguente inclusione, in tale aggregato, del ricavo tipico delle holding, ovvero dei "dividendi", come detto allocati nella voce "C15" del relativo "conto economico";

- per tutte le altre società (diverse dalle holding) la somma delle voci "A1" e "A5" del "conto economico" del "bilancio individuale" (ovvero "di esercizio").

Alla luce di quanto detto, Rimini Congressi S.r.l. supera il rilievo della Corte.

- In ordine al presupposto previsto dall'art. 20, comma 2, lett. b, (dipendenti 0, amministratori 1) va considerata la peculiarità della Società, che, prima della fusione con Palazzo dei congressi, di fatto non aveva alcun valore di produzione perché non aveva necessità di svolgere alcuna attività e quindi di assumere personale, limitandosi a detenere le partecipazioni in I.E.G. S.p.a e Società del Palazzo dei Congressi S.p.a., controllate da Rimini Congressi.

Il rilievo della Corte è comunque fondato e la questione è già all'attenzione dei soci. Nondimeno, va segnalato che ad avviso della stessa magistratura contabile, esattamente Corte dei conti, Sezione Valle d'Aosta, deliberazione n. 23/2023) una situazione di assenza di dipendenti non costituisce per forza una condizione di inefficienza dell'organismo societario e potrebbe rappresentare, comunque, nel rispetto di altre condizioni, una scelta strategica della partecipata.

Nel caso di Rimini Congressi, per le caratteristiche della Società, non si ravvisano necessità di interventi di razionalizzazione, men che meno di dismissioni o liquidazione volontaria, che potrebbero risultare operazioni ampiamente dannose per il patrimonio societario e,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



conseguentemente, per il patrimonio camerale. Anzi, interesse della Camera è quello di sostenere la Società che appare assolutamente strategica per il territorio, tanto è vero che recentemente ha acconsentito e approvato, come si ricorderà, un aumento di capitale sociale (delibera n. 71 del 22/09/2022, inviata alla Corte dei conti in data 21/10/2022) che, in ragione di un attendibile piano di ristrutturazione, dovrebbe permettere, entro il prossimo triennio, il pieno rilancio della Società.

Quanto ai rilievi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (la quale ritiene: 1. che Rimini Congressi sia società a controllo congiunto e, quindi, che I.E.G. sia partecipazione indiretta della Camera da inserire nel piano di razionalizzazione; 2. che I.E.G., in quanto partecipata indirettamente da una P.A. non possa svolgere attività di allestimenti stand, neppure in via indiretta, poiché non coerente con le finalità istituzionali dell'Ente; 3. che Rimini Congressi debba conseguentemente apportare modifiche al proprio statuto), il Presidente, come già scritto, si limita a ricordare che la prima questione è sub judice e che la Camera debba attendere l'esito definitivo dei giudizi avviati, onde assumere ogni opportuna e necessaria decisione e che le altre questioni sono state superate in via legislativa. Ricorda infatti che il 19/12 ultimo scorso è stata approvata in via definitiva in Parlamento il c.d. *D.D.L. Concorrenza* nel corpo del quale è contenuto l'articolo 19 che, testualmente, così recita:

“1. All'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «Sono altresì ammesse le partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e dopo le parole: «nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori».

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale.”.

Ne deriva che, pur in attesa delle linee guida previste nel comma 2 dell'articolo riportato, i rilievi dell'Agcm possono essere considerati superati per iniziativa del Legislatore.

Esaurito il riferimento, il Presidente propone di rinviare ogni decisione su Fiera di Forlì all'esito delle necessarie interlocuzioni con il Comune di Forlì, pone alla valutazione della Giunta il documento redatto dal servizio Affari Legali e invita la Giunta a volersi esprimere al riguardo.

Dopo ampia ed approfondita discussione,

LA GIUNTA

- Udite le considerazioni in premessa e il dibattito che ne è seguito;
- Visto il vigente Statuto della Camera di commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamata la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”, e ss.mm.ii., in particolare l'art. 2, comma 4, che prevede che *“per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico”;*

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



- Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2008), in particolare l’art. 3, commi 27-29, che fa obbligo anche alle Camere di commercio di non costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali e di non assumere, o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- Esaminata la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (c.d. Legge di stabilità 2014), in particolare l’art. 1, comma 569, che ha fissato al 31 dicembre 2014 il termine per procedere agli adempimenti di cui alla legge 244/2007, art. 3, commi 27-29;
- Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190 “disposizioni per la formazione annuale e pluriennale del bilancio dello Stato” (legge di stabilità 2015), in particolare i commi dal 611 al 616, concernenti ulteriori norme per la razionalizzazione entro il 31.12.2015 delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche;
- Visto l’art. 16-sexies, comma 3, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215,
- Preso atto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Visto il quadro delle attribuzioni di funzioni alle Camere di commercio delineato dal decreto legislativo 219/2016;
- Ricordata la deliberazione n. 44/2018/VSGO della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia - Romagna assunta nella seduta del 27 febbraio 2018;
- Vista ed esaminata la deliberazione n. 49/2021/VSGO del 08/04/2021 (registrata al protocollo dell’Ente in data 14/04/2021 al n. 0017999) della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per l’Emilia - Romagna;
- Richiamate le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 23 novembre 2018;
- Richiamate le linee Guida del Mef Dipartimento del Tesoro del 21 novembre 2019;
- Richiamata la sentenza del Consiglio di Stato n. 3880/2023 del 09/02/2023 e la conseguente delibera di Giunta n. 46 del 23 maggio 2023;
- Richiamata la sentenza del Tar Emilia-Romagna, sezione di Bologna, n. 434/2023 del 24/05/2023;
- Visto il piano annuale di razionalizzazione delle partecipazioni per l’anno 2023 redatto, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 175/2016, dall’Unione nazionale delle Camere di Commercio, pervenuto in data 01/12/2023 e registrato al protocollo dell’Ente al n. 0059400;
- Richiamati i precedenti piani di revisione ordinaria ed in particolare quello redatto per l’anno 2022;
- Visto ed esaminato il documento allegati A alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale e condivisi in toto i contenuti;
- Esaminate le partecipazioni societarie detenute dalla Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini, come rappresentate e descritte nel predetto allegato A;
- All’unanimità dei voti e verificata la manifestazione di volontà dei membri presenti a distanza;

DELIBERA

- 1) di prendere atto delle azioni compiute con riguardo a Romagna Tech Scpa e Unioncamere Emilia-Romagna Servizi S.r.l.;
- 2) di rinviare ogni decisione in ordine a Fiera di Forlì S.r.l., all’esito alla necessaria interlocuzione con il Comune di Forlì e alle conseguenti comunicazioni che saranno ricevute dall’Ente;
- 3) di approvare il documento allegato A alla presente delibera, a farne parte integrante e sostanziale, contenente la “Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Linee Guida”, “Revisione Ordinaria delle partecipazioni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente



societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Relazione” e “Revisione Ordinaria delle partecipazioni societarie della Camera di Commercio della Romagna – Forlì-Cesena e Rimini – Piano operativo” e, per l’effetto, di adottare le seguenti decisioni:

- mantenere la partecipazione detenuta in Rimini Congressi S.r.l., atteso che si tratta di società strategica per il territorio romagnolo e in virtù delle recenti decisioni del legislatore, senza azioni di razionalizzazione;

- mantenere, per le considerazioni di diritto in premessa esposte e per le ragioni declinate in corrispondenza della rispettiva scheda, tutte le restanti le partecipazioni detenute e ricapitolate nella sezione “Mantenimento” del Piano di revisione ordinaria, allegato A alla presente deliberazione, in quanto considerate indispensabili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente ed in virtù delle rafforzate attribuzioni, funzioni e competenze delle Camere di commercio a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 219/2016 e rese “ammissibili”, in base alle prescrizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

4) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere, attraverso i competenti uffici, alla pubblicazione del Piano di Revisione Ordinaria delle partecipazioni (allegato A) sul sito camerale nella sezione “Amministrazione trasparente”;

5) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla comunicazione dell’esito della ricognizione effettuata al MEF attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del “Portale Tesoro” con cui il Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche;

6) di dare mandato al Segretario Generale di provvedere alla trasmissione del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni (allegato A) al Ministero delle imprese e del made in Italy, alla competente Corte dei Conti e, in via di cortesia istituzionale, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

7) di rendere immediatamente esecutiva, per ragioni d’urgenza e necessità, la presente deliberazione.

Responsabile del procedimento istruttorio: Avv. Adriano Rizzello
S.1 - Affari legali/AR

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Roberto Albonetti
Documento firmato digitalmente